

**Cass., sez. VI, 11 giugno 2014, n. 13199**

**"OMISSIS"**

**FATTO E DIRITTO**

Ritenuto che S.D.V. incaricava l'Avv. F. F. di attivare un processo di sfratto per morosità in danno di T.C.;

che l'odierno ricorrente, in ottemperanza all'incarico ricevuto, espletava le attività professionali necessarie;

che, nelle more del procedimento, nonostante le numerose sollecitazioni, S.D. non si recava presso lo studio dell'Avv. F. per fornire notizie utili per resistere alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e per versare il fondo spese;

che il ricorrente comunicava al proprio cliente di rinunciare al mandato, chiedendo altresì il pagamento delle competenze medio tempore maturate nella misura di Euro 4.642,93, ma non riceva riscontro alcuno;

che l'Avv. F. proponeva pertanto ricorso innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentir condannare l'odierno intimato al pagamento di spese, diritti e onorari, producendo copia della documentazione sull'attività svolta;

che l'adito Tribunale accoglieva con ordinanza il ricorso e, in applicazione del D.M. n. 140 del 2012, liquidava il compenso dovuto allo stesso in complessivi Euro 1.000,00 oltre interessi e accessori di legge;

che per la cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale l'Avv. F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi: violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41; erronea applicazione, alla fattispecie, delle tariffe contenute nel D.M. 8 aprile 2004, n. 127; violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, in relazione al TU Spese di Giustizia D.Lgs. n. 115 del 2002 ed all'art. 91 c.p.c.; omessa valutazione delle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e ss.; violazione del principio della soccombenza;

violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 24 Cost.

ed agli artt. 91 e 92 c.p.c.; esercizio arbitrario del potere di liquidazione delle spese;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:

"(...) Il ricorso appare fondato.

Come correttamente dedotto dal ricorrente, il D.M. n. 140 del 2012, ai sensi dell'art. 41, si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ossia, come le S.U. di questa Corte hanno chiarito, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo

unitario per l'opera complessivamente prestata" (Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

Orbene, chiarito che l'attività svolta dall'Avv. F. su incarico dell'odierno intimato è terminata nel 2010, non sussiste ragione alcuna per escludere l'applicazione del D.M. n. 127 del 2004 quale parametro da utilizzare al fine della liquidazione giudiziale degli onorari ad esso spettanti. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti.

L'odierno ricorrente censura l'errata statuizione del Tribunale in merito ai diritti e agli onorari a lui spettanti per la procedura azionata ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss. nei confronti del Sig. S.D.. L'adito giudice, infatti, in considerazione dell'assenza di contraddittorio e della conseguente semplicità di definizione del procedimento secondo pura volontaria giurisdizione, esonerava il convenuto dal pagamento dei diritti e degli onorari della procedura, condannandolo alle sole spese relative al contributo unificato.

Come correttamente dedotto dal ricorrente, nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli si ravvisa un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo. La natura contenziosa del procedimento di volontaria giurisdizione legittima, ex art. 91 cod. proc. civ., la condanna alle spese della parte risultata soccombente. Ha dunque errato il Tribunale nell'esonerare l'ex cliente dal rimborso di onorari e competenze spettanti all'Avv. F. giacchè avrebbe dovuto, in piena osservanza degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., condannare il Sig. S.D. al pagamento integrale delle spese di lite, salvo individuare ragioni eccezionali per pervenire alla compensazione delle spese stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, essere ivi accolto";

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo al Tribunale di Napoli, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

#### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta Sezione civile 2 della Corte suprema di cassazione, il 16 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014